



# **COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE**

Provincia di Torino

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.03.2010**

## **TITOLO I - PRINCIPI**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

## **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

- Art. 6 Lavori in economia
- Art. 7 Forniture in economia
- Art. 8 Servizi in economia
- Art. 9 Interventi misti
- Art. 10 Norma di salvaguardia

## **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

- Art. 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 12 Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 14 Atti della procedura
- Art. 15 Scelta del contraente
- Art. 16 Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 17 Contratti aperti
- Art. 18 Mezzi di tutela

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

- Art. 19 Interventi d'urgenza
- Art. 20 Lavori di somma urgenza
- Art. 21 Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 22 Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- Art. 23 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
- Art. 24 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

- Art. 25 Garanzie
- Art. 26 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta e a cottimo
- Art. 27 Revisione prezzi
- Art. 28 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
- Art. 29 Contabilità semplificata

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

- Art. 30 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art. 31 Inadempimenti

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 32 Rinvio a disposizioni legislative e regolamentari
- Art. 33 Entrata in vigore

## **TITOLO I - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, comma 6, secondo periodo, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nel seguito denominato semplicemente "Codice"), nelle more dell'emanazione del regolamento ai sensi dell'art. 253, comma 22, del Codice, e nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente dell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia**

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

### **Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi**

1. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.
3. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

#### **Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia**

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di **lavori in economia** non può superare l'importo di **€100.000,00** mentre l'affidamento di **forniture e servizi in economia** non può superare l'importo di **€120.000,00**.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificialmente frazionati:
  - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
  - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

#### **Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia**

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di **€50.000,00** qualora si tratti di **lavori eseguiti in amministrazione diretta** ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di **€100.000,00**, qualora trattasi di **lavori di manutenzione di opere o impianti** e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

### **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

#### **Art. 6 - Lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del Codice; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
    - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
    - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
    - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
    - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
  - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell'amministrazione;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - g) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a

vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
  - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
  - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
  - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
  - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
  - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
  - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
  - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

#### **Art. 7 - Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia, con il limite di cui all'art. 4, comma 1, le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
  - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
  - b) stampati, copia, traduzione e riproduzione di atti, documenti, registrazioni, stampa di manifesti e registri, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
  - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
  - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
  - e) toner per fax, fotocopiatrice e stampanti;
  - f) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
  - g) impianti telefonici e antifurti;
  - h) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
  - i) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
  - j) farmaci, vaccini, presidi medico - chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio - assistenziali svolti in qualsiasi forma;
  - k) beni attinenti la segnaletica stradale;
  - l) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto, buoni pasto;
  - m) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
  - n) combustibile per il riscaldamento di immobili;
  - o) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - p) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
  - q) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
  - r) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

- s) materiale necessario per la manutenzione del patrimonio e del demanio comunale;
  - t) materiale litoide, bituminoso e calcestruzzo per la manutenzione delle strade;
  - u) materiale di arredamento per le sezioni elettorali, tutti gli stampati e materiali necessari per le consultazioni elettorali, che non siano forniti dallo Stato;
  - v) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti - ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
  - w) addobbi e altro materiale inerente a ricevimenti, manifestazioni, cerimonie, convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni organizzate dal Comune o alle quali lo stesso partecipa, nonché le spese per la conservazione dei materiali residuati;
  - x) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Comune, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori e gli ospiti;
  - y) acquisto o locazione o noleggio di mezzi meccanici per piccoli interventi di manutenzione;
  - z) acquisti, spese postali, di stampati e spese e spese relative all'organizzazione delle pubblicazioni edite o approvvigionate dal Comune, di materiale cartografico e documentario;
  - aa) acquisto di attrezzature antincendio;
  - bb) spese per onoranze funebri;
  - cc) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
  - dd) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
  - ee) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
  - ff) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - gg) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise - soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
  - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
  - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
  - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
  - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, le forniture che ricadono nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

#### **Art. 8 - Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuati nell'allegato II A del Codice:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
  - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso quello scolastico, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria

- estranei al servizio postale; esclusi quelli per ferrovia, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta;
- c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, compreso l'acquisto di biglietti, escluso il trasporto di posta;
  - d) trasporto di posta per via terrestre, esclusi quelli per ferrovia, e aerea;
  - e) servizi di telecomunicazione;
  - f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
  - g) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
  - h) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
  - i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
  - j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
  - k) servizi di consulenza gestionale e affini, esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
  - l) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi; tutti alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 24;
  - m) servizi attinenti la segnaletica stradale;
  - n) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
  - o) installazione e manutenzione dell'arredamento per le sezioni elettorali;
  - p) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi destinati a compiti istituzionali;
  - q) posa, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio;
  - r) servizi per onoranze funebri;
  - s) servizi di sgombrò neve;
  - t) servizi di rilegatura di libri, pubblicazioni e atti amministrativi;
  - u) servizi di manutenzione ed adeguamento impianti degli immobili comunali;
  - v) servizi di spurgo di pozzi neri;
  - w) polizze assicurative;
  - x) servizio di tenuta degli inventari comunali;
  - y) prestazioni di servizi per l'allestimento, addobbi ed organizzazioni di ricevimenti, convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni organizzate dal Comune od alle quali lo stesso partecipa;
  - z) servizi di editoria e stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
  - aa) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
  - bb) servizi legati alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
  - cc) servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
  - dd) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
  - ee) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
  - ff) servizi di installazioni e modifiche di impianti telefonici e antifurto;
  - gg) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
  - hh) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

- ii) servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
  - jj) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
2. Possono inoltre essere eseguite in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, le prestazioni di servizi che ricadono nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3.

#### ***Art. 9 - Interventi misti***

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Relativamente alle disposizioni del comma 1 da applicarsi nel rispetto dell'art. 14 del Codice.
3. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), si applica il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'oggetto principale del contratto.

#### ***Art. 10 - Norma di salvaguardia***

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

### ***TITOLO III - PROCEDIMENTO***

#### ***Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento***

1. Per ogni singolo intervento le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Salvo diversa e specifica disposizione il Responsabile del Procedimento coincide con la figura del Responsabile del Servizio competente per materia al quale sono attribuite le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei singoli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per le eventuali fattispecie per le quali può risultare difficile l'attribuzione della competenza a uno specifico servizio fra quelli in cui si articola l'attività del Comune, competente alla Giunta Comunale l'individuazione del Responsabile del Procedimento.
3. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti, ivi compresi gli affidamenti in economia e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

#### ***Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta***

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

#### ***Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario***

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno **cinque operatori**



- economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.
2. Nella procedura negoziata di cui al comma 1 la lettera di invito, di norma, contiene:
    - a) l'oggetto dei lavori o della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
    - b) le garanzie richieste al contraente;
    - c) il termine di presentazione delle offerte;
    - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
    - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione dei lavori o della prestazione;
    - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
    - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
    - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
    - i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;
    - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
    - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
    - l) i requisiti generali e soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti.
  3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con **un unico interlocutore** nei seguenti casi:
    - a) qualora l'esecuzione del lavoro o la prestazione della fornitura o del servizio, è garantita da privativa industriale o dalla presenza sul mercato, ragionevolmente inteso in senso territoriale, di una singola ditta tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
    - b) nel solo caso di **lavori**, quando l'importo della spesa **non superi l'ammontare di €20.000,00**;
    - c) nel solo caso di **servizi o forniture**, quando l'importo della spesa **non superi l'ammontare di € 20.000,00**;
    - d) quando la spesa è contenuta entro il limite di **€1.000,00**, l'ordinazione a terzi di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, è disposta attraverso "buoni d'ordine", emessi in triplice esemplare, sottoscritti dal responsabile del procedimento e contenenti il riferimento al presente regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio, all'impegno ed all'eventuale preventivo del terzo; due esemplari del "buono d'ordine" vengono consegnati al terzo, il quale provvederà ad allegarne uno alla fattura;
    - e) nei casi di urgenza e di lavori, la cui natura specialistica non consenta il reperimento di ditte partecipanti nel numero minimo indicato, è possibile derogare dalle precedenti procedure e richiedere l'offerta ad una sola ditta, ma in tal caso occorrerà specifica e dettagliata motivazione.

#### **Art. 14 – Atti della procedura**

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

#### **Art. 15 – Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
  - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
  3. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dall'operatore economico che presenta l'offerta od il preventivo e sono verificati dall'Amministrazione Aggiudicatrice. Prima dell'affidamento dovrà altresì essere verificata la regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario.
  4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
  5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa.

#### ***Art. 16 – Offerta economicamente più vantaggiosa***

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione.

#### ***Art. 17 – Contratti aperti***

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
  - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
  - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
  - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
  - b) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
  - c) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

#### **Art. 18 – Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

#### **Art. 19 - Interventi d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

#### **Art. 20 - Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del servizio o dal responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
4. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
5. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
6. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

#### **Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco**

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

#### **Art. 22 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. Ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e s.m.i., e dall'art. 2, comma 134, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e

15 del presente regolamento possono essere individuati tra i coltivatori diretti, singoli o associati, e le cooperative e i loro consorzi, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano;
- b) alla difesa, valorizzazione, gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare è disciplinato nei provvedimenti legislativi citati.

#### **Art. 23 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

#### **Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici di cui all'art. 8, comma 1, lettera l), si intendono:
  - a) la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del Codice, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - b) le prestazioni di verifica della progettazione di cui all'art. 112 del Codice;
  - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
  - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
  - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
  - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici, di cui al comma 1, di **importo inferiore a € 12.000,00** possono essere affidati direttamente, con procedura negoziata, **ad un unico soggetto idoneo**, individuato dal responsabile di cui all'articolo 11, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2) e 125, comma 11), del Codice e così come evidenziato nella Determinazione 29/03/2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di **importo pari o superiore a € 12.000,00 e inferiore a € 100.000,00** sono affidati, a cura del responsabile di cui all'articolo 11, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90 del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del Codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
4. L'affidamento di cui al precedente comma 3 è disposto secondo le seguenti linee guida, determinate preventivamente:
  - a) i soggetti da invitare sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione;
  - b) l'avviso per l'istituzione dell'elenco è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 124, comma 5, del Codice. Nell'avviso si indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; si richiedono ai soggetti interessati i curricula; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco con l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;

- c) con l'avviso di cui alla precedente lettera b), ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
  - d) gli operatori economici partecipanti sono tenuti ad informare tempestivamente l'amministrazione comunale rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. L'amministrazione aggiorna gli elenchi con cadenza almeno annuale;
  - e) l'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del Codice, nell'Albo Pretorio, nonché eventualmente sul sito internet del committente, se istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i principi elencati alle precedenti lettere b) e c);
  - f) per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni;
  - g) la scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del Codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del Codice.
5. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 4, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
7. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## ***TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA***

### ***Art. 25 – Atto di cottimo e garanzie***

1. L'atto di cottimo deve contenere:
  - a) per l'acquisizione di lavori:
    - l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
    - i prezzi unitari per i lavori e/o somministrazioni a misura a l'importo di quelle a corpo;
    - le condizioni di esecuzione;
    - il tempo di esecuzione dei lavori;
    - le modalità di pagamento;
    - le garanzie;
    - le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice.
  - b) Per l'acquisizione di beni e servizi:
    - la descrizione dei beni o servizi;
    - la quantità e il prezzo degli stessi;
    - le modalità di esecuzione della fornitura o del servizio;
    - le modalità di pagamento;
    - le garanzie;

- le penalità in caso di ritardo o incompleta esecuzione della fornitura o del servizio.
2. I contratti eccedenti i 20.000,00 € IVA esclusa, sono di norma stipulati in forma pubblica amministrativa. Per importi inferiori a 20.000,00 € IVA esclusa, nonché nei casi in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale è ammessa la stipulazione tramite scambio di lettere.
  3. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla garanzia a corredo dell'offerta, di cui all'articolo 75 del Codice, nelle procedure di affidamento di importo inferiore a €20.000,00.
  4. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva, di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a € 20.000,00. Il soggetto affidatario dovrà comunque dimostrare di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per l'attività svolta.
  5. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a €20.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

**Art. 26 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta e a cottimo**

1. I lavori in amministrazione diretta e a cottimo sono contabilizzati e liquidati, a cura del direttore dei lavori e del responsabile di cui all'articolo 11, secondo le disposizioni contenute negli articoli 176, 177, 178, 179, 180, 181 e 182 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.
2. Per i lavori di modesta entità il Responsabile del Procedimento ha facoltà di provvedere alla redazione di una semplice contabilità finale.

**Art. 27 - Revisione prezzi**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

**Art. 28- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

**Art. 29 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
  - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
  - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
  - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
  - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
4. La liquidazione di forniture, servizi e lavori commissionati con "buoni d'ordine", ai sensi dell'art. 13, comma 3 lett. d) del presente regolamento, è disposta anche cumulativamente, dal Responsabile del Servizio mediante atto di liquidazione. L'atto di liquidazione non segue la numerazione delle determinazioni.

**Art. 30 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia,

l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 31 – Rinvio a disposizioni legislative e regolamentari**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, oltre ai regolamenti comunali approvati.

### **Art. 32 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del ..... con atto n. ....
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del ..... è stata ripubblicata all'albo pretorio per 15 giorni dal ..... al .....

E' entrato in vigore il .....

San Giorgio Canavese lì

IL SEGRETARIO COMUNALE